

CDXIII SEDUTA

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 1957

Presidenza del Presidente CORRIAS

I N D I C E

Assenze per più di cinque giorni	7409
Interrogazioni (Annunzio)	7409
Interrogazioni (Svolgimento):	
DERIU, Assessore al lavoro e artigianato	7410-7411-7412
CHERCHI	7410
IBBA	7412
Proposta di legge: «Referendum popolare in appli- cazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto Speciale per la Sardegna». (33) (Continuazione della discussione):	
SOGGIU PIERO	7413-7428-7429-7430
DE MAGISTRIS	7416
ASQUER, relatore	7417-7421-7422-7423-7424-7430
BROTZU, Presidente della Giunta	7419-7425
CARDIA	7419
ZUCCA	7421-7425-7427-7429-7430
SASSU	7422
PRESIDENTE	7422-7425-7428-7429-4731
SFRRA	7427-7428-7429
DEL RIO	7430
Rinvio di legge regionale (Annunzio)	7409
Varie:	
ASQUER	7431
PRESIDENTE	7431
DE MAGISTRIS	7431
BROTZU, Presidente della Giunta	7431

La seduta è aperta alle ore 11 e 10.

BERNARD, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Campus, diciassettesima assenza; Carloni, quattordicesima assenza; Milia, quindicesima assenza; Murgia, undicesima assenza.

Annunzio di rinvio di legge regionale.

PRESIDENTE. Comunico che è stata rinviata dal Governo centrale la legge regionale 24 gennaio 1957: « Istituzione di aziende-scuola e modello per la pratica e metodica istruzione professionale dei giovani lavoratori e per la dimostrazione e propaganda in agricoltura ».

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BERNARD, *Segretario*:

« Interrogazione Floris-Spano relativa alla modifica dell'orario del treno A-903 sulla linea Oristano-Cagliari ». (753)

« Interrogazione Castaldi concernente le trasmissioni radiofoniche locali ». (754)

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Per prima viene

svolta quella dell'onorevole Cherchi all'Assessore al lavoro e artigianato. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

« Per sapere : 1) se è vero che l'Istituto della Previdenza Sociale abbia, a suo tempo, disposto ed effettuato a favore delle Società che gestiscono autolinee pubbliche — ivi compresa l'Organizzazione Pani Granturismo — una erogazione di somme prelevate dal Fondo Integrazione Salari e destinate ad essere distribuite tra i dipendenti di dette Società al fine di alleviare i disagi loro causati dal maltempo e dalle nevicate del febbraio 1956; 2) se gli risulti che, mentre tutte le ditte interessate hanno proceduto alla distribuzione di dette somme tra i loro dipendenti, la ditta Pani Granturismo, a tutt'oggi, non ha effettuato tale distribuzione; 3) se, nel caso il fatto denunciato corrisponda al vero, non intenda intervenire presso la ditta in questione allo scopo di sollecitamente salvaguardare i diritti dei dipendenti e correggere una grave inadempienza — tra le molte altre volte denunciate — dell'Organizzazione Pani Granturismo. La presente interrogazione ha carattere d'urgenza ». (701)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore al lavoro ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. E' opportuno precisare anzitutto che non fanno parte del Fondo Integrazione Salari i dipendenti della ditta Pani addetti al servizio tranviario di Sassari, in quanto esclusi da precise disposizioni di legge. Per il personale delle autolinee la ditta Pani ha chiesto ed ottenuto dalla sede di Sassari della Previdenza Sociale il pagamento di lire 110.051, per numero 1.352 ore integrate, pari a due terzi dell'orario settimanale. A tutt'oggi non risulta alla sede di Sassari della Previdenza Sociale che il pagamento di tale integrazione non sia stato effettuato, in quanto nessuna protesta in proposito è stata fatta dagli operai dipendenti.

La ditta Pani, con nota in data 16 gennaio, ha fatto presente all'Assessorato di essere di-

sposta a pagare immediatamente le integrazioni dovute. Aggiungo che la nota mi è parsa alquanto strana poichè, se la ditta viera tenuta, non vedo perchè non avesse corrisposto la integrazione senza attendere la precisa richiesta da parte dell'Assessorato. Sembra che la mancata corresponsione dipenda dal fatto che non si è fatta distinzione fra operai addetti al servizio tranviario e operai di linea, in quanto che per i primi il Fondo Integrazione Salari non opera, e opera invece per i secondi. Per questi ultimi, appunto, la ditta Pani ha percepito, come dicevo, dalla Previdenza Sociale oltre 110.000 lire, che sarebbero state distribuite, se è vero quanto comunicato dalla Previdenza Sociale che nessun operaio ha protestato per la mancata distribuzione. Comunque, lascia perplessi il fatto che la ditta Pani abbia comunicato che è disposta a pagare il salario integrato, così come le era stato corrisposto dalla Previdenza Sociale. Perciò noi abbiamo fatto presente che questo era il suo preciso dovere e che per adempierlo non c'era bisogno di ulteriori precisazioni o disposizioni da parte di chicchessia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cherchi per dichiarare se è soddisfatto.

CHERCHI (P.C.I.). Io prendo atto con soddisfazione dell'intervento dell'Assessore in questa questione. Debbo soltanto rilevare che — come del resto risulta dalla stessa nota del Pani all'Assessore — fino al 16 gennaio il Pani non aveva corrisposto ai dipendenti delle linee Granturismo questa integrazione di salario che la Previdenza Sociale gli aveva dato già da un anno.

Io sono informato che, a seguito della nostra interrogazione e dell'intervento dell'Assessorato, il Pani si è affrettato a porre a disposizione degli operai dipendenti le somme che aveva avuto ad integrazione dei salari. La questione è ormai avviata a soluzione; peraltro, non tutti i dipendenti hanno ancora riscosso queste somme...

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. Tutto ciò denuncia un malcostume.

CHERCHI (P.C.I.). Ecco, è questo che volevo rilevare! Volevo proprio richiamare all'attenzione dell'Assessorato e della Presidenza della Giunta, il malcostume che il Pani mantiene costantemente nei rapporti con i propri dipendenti, e ribadire la necessità che sul Pani gli organi di vigilanza esercitino quella vigilanza che fino a questo momento non è stata esercitata, con grave danno dei dipendenti. Sembra assurdo che ci si debba occupare ininterrottamente di infrazioni di ogni genere da parte del Pani nei riguardi del suo personale. Comunque, mi dichiaro soddisfatto dell'intervento dell'Assessorato.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dell'onorevole Ibba all'Assessore al lavoro e artigianato. Se ne dia lettura.

BERNARD, *Segretario*:

« Per sapere se è conoscenza del comportamento dei dirigenti del cantiere di lavoro Bidonì-Sedilo i quali, abusando dell'incarico di fiducia loro accordato, adottano senza giustificati motivi e al solo fine di odio politico provvedimenti disciplinari contro lavoratori colpevoli solo di ideologia manifestamente contraria ai suddetti. Se gli risulta che a carico della Regione sia stato incluso nel quindicinale il salario corrisposto all'operaio specializzato Licheri Antonio, che doveva essere invece retribuito con i fondi dell'Amministrazione comunale. Se gli risulta inoltre che i lavoratori in forza nel cantiere di lavoro della strada Bidonì-Sedilo sono stati arbitrariamente utilizzati in altri lavori non di pertinenza del cantiere stesso. Premesso quanto sopra, il sottoscritto chiede quali provvedimenti l'onorevole Assessore intende adottare. La presente interrogazione ha carattere d'urgenza ». (713)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore al lavoro e artigianato ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. Io ho fatto svolgere delle indagini accurate e mi è risultato che le cose sono andate

diversamente da quanto affermato dall'onorevole Ibba. Sì, è vero che sono stati licenziati alcuni operai, esattamente due, ma sono stati licenziati a causa del loro comportamento irraguardoso prima, turbolento e minaccioso dopo, vuoi nei confronti del capo cantiere e degli aiuto-istruttori, vuoi nei confronti degli stessi operai che desideravano lavorare tranquillamente e serenamente. Siccome i licenziamenti per fatti disciplinari vengono sempre comunicati all'Assessorato, che si riserva il diritto di ratificarli o no, io ho fatto fare un supplemento d'indagine, anche per far piacere all'onorevole Ibba, che me ne aveva interessato di persona: purtroppo è risultato che i fatti addebitati agli operai sussistevano.

Spesso ci si lamenta che i cantieri non rendono, che rappresentano uno sperpero di danaro; ebbene, la Giunta desidera che questo non avvenga; il denaro della collettività dev'essere impiegato utilmente e i lavoratori, siccome lavorano non nell'interesse di un privato, ma nell'interesse della collettività comunale, devono cercare di rendere il più possibile e di mantenere un comportamento confacente con le mansioni che esplicano e con la serietà del lavoro cui accudiscono. Qualche volta, purtroppo, vuoi per sobillazione da parte di elementi estranei al cantiere, vuoi per insofferenza determinata da chissà quali ragioni, gli operai si ribellano; e in qualche caso si son verificati anche atti di una certa gravità.

Questi operai, dunque, sono stati licenziati, nè io potevo ordinare la revoca del provvedimento senza mettere in grave disagio il capo cantiere e senza autorizzare altri a ripetere gli stessi atti di indisciplina. Che questi due avessero un colore politico particolare è puramente casuale, voglio credere; comunque io non ci potevo far niente; se fossero stati di altro colore politico, sarebbe stata la stessa cosa.

Per quanto poi riguarda gli altri fatti denunciati — lavori eseguiti al di fuori di quelli previsti in progetto e approvati con decreto istitutivo —, nemmeno per questi mi è risultato niente, come non mi sono risultate le deficienze e le irregolarità di natura amministrativa. Se l'onorevole Ibba ha elementi precisi, me li co-

munichi, ed io disporrò un'altra inchiesta con personale di fiducia, in modo da appurare la verità. Tutti gli onorevoli consiglieri regionali hanno ricevuto da me una lettera personale con cui li pregavo — era una collaborazione che l'Assessore evidentemente sollecitava e sollecita ancora — di segnalarmi le eventuali irregolarità di cui potessero venire a conoscenza. E' bene, infatti, che la verità e la giustizia trionfino sempre, nei riguardi di chiunque e a qualunque costo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ibba per dichiarare se è soddisfatto.

IBBA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mia interrogazione ha avuto origine da un grave episodio che si è verificato nel cantiere di lavoro di Bidonì. Premetto che io personalmente ho sempre sostenuto e sostengo che vi sono due cose che debbono andare parallele: i doveri ed i diritti. Per i cantieri di lavoro, però, che non hanno un fine speculativo, e che sono stati istituiti per venire incontro a situazioni di disoccupazione di particolare gravità, ci deve essere una considerazione diversa nei rapporti tra i lavoratori ed il personale addetto alla disciplina e alla sorveglianza tecnica del lavoro. Ammesso anche che possano capitare dei fatti che hanno bisogno di essere repressi, non risulta che questa gravità vi fosse nell'episodio che è capitato nel cantiere di lavoro di Bidonì. Sono spiacente di dover chiarire che l'aiuto istruttore di quel paese, che noi conosciamo bene, perchè ha militato nel nostro partito dal quale è stato in seguito eliminato, ha provveduto al licenziamento per una questione che non aveva nulla a che vedere con la disciplina del lavoro e col comportamento di questi lavoratori. E' stata esclusivamente una manifestazione di odio politico, se così la possiamo definire.

Io riconosco che l'onorevole Assessore ha disposto un'indagine, però sono spiacente di dover rilevare che questa non ha potuto appurare la realtà dei fatti, perchè chi è andato a Bidonì si è limitato solamente a sentire il Sindaco, l'applicato comunale, il maresciallo dei carabi-

nieri, l'istruttore e l'aiuto-istruttore: non ha invece sentito i lavoratori; vuol dire che si è limitato a sentire una sola campana; se avesse sentito entrambe le parti, avrebbe tratto certamente conclusioni diverse.

D'altra parte, la sospensione dal lavoro, che questi lavoratori avevano attuato in solidarietà con gli operai licenziati, si è limitata solo ad una mezz'ora, perchè è avvenuta alle 15 mentre il lavoro normalmente veniva smesso alle 15 e 30. Quindi, in effetti, non vi è stata una manifestazione di una particolare gravità; però all'indomani, immediatamente, sul luogo di lavoro si è presentato il Sindaco con il maresciallo dei carabinieri, con l'istruttore e l'aiuto-istruttore, per impedire il rientro al lavoro di questi lavoratori. E debbo aggiungere che tra questi lavoratori vi era anche un ex amministratore del Comune: ecco le ragioni dell'episodio.

Io concordo con l'onorevole Deriu che sia necessario trovare un accordo, perchè noi abbiamo anche il dovere di segnalare all'Assessore questi episodi, affinchè si prendano dei provvedimenti. Però desidereremmo che si esaminasse con maggior attenzione, oltre che il comportamento dei lavoratori, anche quello delle persone preposte alla disciplina, perchè non abusino del mandato che loro è stato affidato.

E' esatto, invece, che alcuni lavoratori di quel cantiere sono stati spostati per fare dei selciati in un'altra strada del paese non prevista in progetto; è esatto che gli istruttori, gli aiuto-istruttori ed un gruppo di lavoratori in forza in quel cantiere, che erano retribuiti per lavorare in quel cantiere, sono stati spostati ad un altro lavoro che non aveva nessuna pertinenza con quel cantiere.

DERIU (D.C.), Assessore al lavoro e artigianato. Erano dei lavori privati?

IBBA (P.C.I.). Non erano privati. Comunque, non importa che fosse un lavoro privato o no; il rilievo che io faccio concerne una questione di principio; perchè, anche per fare questo, si sarebbe dovuta chiedere l'autorizzazione agli uffici dell'Assessorato.

Dirò di più: in quel cantiere di lavoro, un

operaio specializzato, il fabbro Licheri Antonio, è stato pagato non a spese dell'Amministrazione comunale, ma dai fondi dell'Assessorato. Invece, secondo il regolamento, gli operai specializzati devono essere retribuiti a spese dell'Amministrazione comunale. E questi, onorevole Assessore, sono fatti che lei può benissimo appurare.

Sono spiacevole che in quest'aula ci si debba occupare di questi episodi, però è una necessità di carattere politico, affinché sia, una volta per sempre, riaffermato che nei cantieri di lavoro ci deve essere, sì, una disciplina, ma deve essere una disciplina che non sia insopportabile da parte dei lavoratori, e che non sia lasciata all'arbitrio degli addetti alla sorveglianza. Per queste ragioni, non sono soddisfatto della risposta dell'onorevole Assessore.

Continuazione della discussione della proposta di legge: «Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto Speciale per la Sardegna». (33)

PRESIDENTE. E' all'ordine del giorno la continuazione della discussione della proposta di legge: « Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto Speciale per la Sardegna ».

Prosegue la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Soggiu Piero. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarebbe quasi superfluo che io dica che il Gruppo in nome del quale parlò è favorevole senza riserve all'approvazione della legge sulle modalità — chiamiamole così, perchè il principio è ormai già ammesso — del referendum. Peraltro, fatto esperto anche dalle discussioni sorte in sede di Commissione, sento il dovere di proporre alla vostra attenzione tutte le questioni che si sono in quella sede presentate — questioni cui ha già accennato il relatore e proponente onorevole Asquer — al fine di arrivare ad una soluzione che sia la più aderente alle norme statutarie sulle quali si basa questa legge.

Questa legge, indubbiamente, è tra le più importanti che il Consiglio regionale abbia mai preso in considerazione, perchè offre lo strumento per porre in essere il correttivo unico e

possibile a quegli errori di interpretazione della volontà popolare che noi possiamo commettere, come pure offre lo strumento per la manifestazione diretta di questa stessa volontà in taluni casi di particolare importanza.

La prima questione è quella che sorge dal fatto che nel nostro Statuto sono previsti diversi tipi di referendum. Io non mi rifaccio ai precedenti di altre Nazioni, dove il referendum ha precipuamente funzione consultiva per l'emanazione di una legge; indubbiamente, dove è possibile attuarlo, questo è il metodo che più soddisfa le esigenze legislative di una popolazione. Questa forma è prevista soltanto per due casi nel nostro Statuto: per la modifica delle circoscrizioni delle Province e delle loro funzioni e, quando la Giunta regionale lo ritenga opportuno, per le modifiche allo Statuto.

L'altro tipo di referendum, quello che, almeno in ipotesi, si presenta di più probabile attuazione, è, come tutti sapete, il referendum abrogativo, previsto dall'articolo 32 del nostro Statuto. Evidentemente è quello che i costituenti hanno ritenuto di più frequente probabile attuazione, perchè soltanto per esso lo Statuto si preoccupa di statuire qualche precisazione in aggiunta all'affermazione di principio. Per esempio, soltanto nell'articolo 32, e non negli altri, si precisa che il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori.

Sorge qui la prima questione grave di cui tutti ci dobbiamo preoccupare, comunque poi la si voglia risolvere. Il referendum dell'articolo 32 è un referendum che possiamo chiamare — con termine improprio, ma che dà abbastanza esattamente la distinzione necessaria — « facoltativo », nel senso che la Giunta regionale, un terzo dei consiglieri, o diecimila elettori « possono » chiedere il referendum per l'abrogazione di una legge. E', cioè, una iniziativa facoltativa, che si esercita di fronte ad una legge già approvata. E' discutibile se questa legge debba essere anche già promulgata; comunque, dev'essere già approvata. Quindi, si giustifica la cautela dello Statuto, che, per fermare l'esecutività di una legge approvata dai rappresentanti eletti dal popolo sardo, richiede una partecipazione qualificata del corpo elettorale. Non è una cau-

tela, questa, che possa essere criticata — come taluno ha fatto, in linea generale, in sede di Commissione —; mi pare di ricordare — e prego l'onorevole Asquer, se io ricordo male, di correggermi — che, tra gli altri, l'onorevole Cossu fece rilevare come l'imporre una partecipazione di una parte notevole dell'elettorato al referendum potesse portare come conseguenza l'arresto... (*interruzioni*). Si tratta di opinioni giuridico-politiche; ciascuno pensa ciò che gli pare. D'altronde, l'osservazione non era di poco conto, perchè io riconosco che questa è una preoccupazione fondata.

Ammesso il principio della libertà della partecipazione alle votazioni di qualsiasi carattere, come principio dovrebbe essere ammesso che, qualunque sia il numero dei partecipanti alle votazioni, il risultato debba essere vincolante per tutti, e l'ignavia o l'indifferenza di pochi o di molti non possa arrestare l'affermazione di una volontà collettiva. L'astensione di molti tutt'al più potrebbe significare che la votazione per loro non ha importanza. Tuttavia, nonostante la fondatezza di questi rilievi, di fronte alla lettera dello Statuto, il quale per questo caso di referendum impone che per la validità vi debba essere la partecipazione di almeno un terzo degli elettori, mi pare che non si possa dare diversa soluzione.

La questione diventa più grave, però, quando il referendum è «obbligatorio». Ed ecco il quesito che io — veramente perplesso — pongo a tutti i colleghi: quando si tratta di referendum facoltativo, nessuna preoccupazione vi può essere (tutt'al più quel referendum sarà riuscito inutile, e rimane sempre la facoltà di iniziativa della Giunta, dei consiglieri e dello stesso corpo elettorale, iniziativa che permette la proposizione di un'altra legge che modifichi quella già esistente); ma la preoccupazione — ripeto — sorge e diventa grave quando si parla del referendum previsto nell'articolo 43: in tal caso è opportuno stabilire un *quorum* di elettori che partecipino al referendum? Infatti, supposto che l'eventuale *quorum* richiesto non si verificasse, praticamente la modifica delle circoscrizioni e delle funzioni delle Province potrebbe essere arrestata all'infinito... (*Interruzione dell'onore-*

vole Serra). Noi abbiamo stabilito un precedente con quella legge, è vero, ma io fui esitante anche allora e queste mie esitazioni mi sento in dovere di riproporle al Consiglio, ora che stiamo per approvare una legge che ha valore generale, soprattutto perchè, nonostante queste differenze di carattere fra i diversi tipi di referendum, giustamente, secondo me, si è scelta la via di regolamentarli tutti con norme uguali, almeno fino ad un certo punto.

Io credo che, nonostante il precedente della legge per le consultazioni quando si tratti di creare nuovi Comuni, o ricostituirli, o modificare le circoscrizioni, non sia prudente mantenere un uguale *quorum*, in considerazione appunto della obbligatorietà del referendum. Si tratterebbe di fare un'eccezione solo relativamente a questo caso. Secondo me, è bene che il resto della regolamentazione sia uguale per tutti i tipi di referendum.

La seconda questione che sorgeva, e che ancora rimane da risolvere, è quella relativa al momento in cui il referendum abrogativo può essere indetto; se cioè lo debba essere dopo che il Consiglio abbia già approvato la legge, ma prima che questa sia promulgata, oppure dopo la promulgazione stessa. Io sono del parere, onorevoli colleghi, che non si possa fare questa distinzione e che il referendum possa essere indetto e nell'un caso e nell'altro; cioè, possa essere indetto nelle more tra l'approvazione della legge e la sua promulgazione o dopo.

Devo dire, anzi, secondo ciò che ricordo dei lavori di preparazione dello Statuto, che le preferenze erano allora a che il referendum si svolgesse proprio nelle more tra la approvazione della legge e la sua promulgazione, ciò che si può rilevare, del resto, dalla formula alquanto imprecisa che è rimasta nell'articolo 32, dove si parla di « disegno » di legge. Con ciò rispondo a coloro che si sono sorpresi della formulazione dell'articolo 32. E' rimasta questa terminologia perchè l'idea originaria era precisamente che al referendum si procedesse in quei casi in cui si venisse a determinare un conflitto troppo vivo in seno al Consiglio, con una approvazione di strettissima maggioranza, eventualmente in contrasto con la Giunta. Di con-

sequenza, sono rimasti nell'articolo 32 i termini « disegno di legge », sia pure con l'aggiunta « adottato dal Consiglio » e il principio che il referendum possa essere indetto addirittura su deliberazione della Giunta regionale, oppure su domanda avanzata da almeno un terzo dei consiglieri o da diecimila elettori.

Come vedete, si tratta proprio di tre casi tipici: Giunta, una parte del Consiglio, una parte del corpo elettorale, sono i titolari dell'iniziativa del referendum: titolari che, o sono investiti di una responsabilità diretta, oppure partecipano direttamente della sovranità. Dunque, originariamente si pensava di far ricorso al referendum nei casi dubbi, in cui taluni fossero tormentati dal dubbio che una determinata legge non rispondesse alle aspirazioni popolari. Così ho risposto anche alla obiezione di coloro — tra gli altri mi pare vi fosse lo stesso Cossu, in Commissione — che trovavano strano che un diritto di questo genere potesse essere esercitato dalla Giunta regionale, che pure ha sempre a sua disposizione il potere di proporre modifiche a leggi già esistenti o approvate secondo *l'iter* comune.

Quando si tratta di proposte di legge che toccano grandi interessi, non sarebbe male che si arrivasse al referendum prima della promulgazione. D'altra parte, in questa materia, onorevoli colleghi, io sono sempre del parere che non sia male che una volta di più si faccia ricorso alla consultazione popolare diretta. E' un conforto, per chi ha la responsabilità di rappresentare il corpo elettorale, il sentirsi approvato, ed è una lezione il sentirsi disapprovato, sia pure in merito ad una particolare iniziativa.

Altra questione sulla quale sento di dover richiamare l'attenzione dei colleghi, sempre in relazione all'articolo 32, è quella che riguarda le modalità di indizione del referendum quando venga chiesto da un terzo dei consiglieri. In Commissione si discuteva su una determinata procedura da seguire, quando qualcuno propone che in questo caso non fosse sufficiente la richiesta di un terzo dei consiglieri, ma ci volesse prima l'approvazione del Consiglio, o qualcosa di simile. Ora, tutto questo sarebbe contro l'ar-

ticolo dello Statuto, che, esplicitamente, riconosce questo diritto ad un terzo dei consiglieri. Tutto quello che si può ammettere è che in Consiglio si verifichi che a chiedere il referendum sia stata effettivamente la prescritta aliquota, ma, una volta accertato questo, non vi è alcun potere discrezionale che possa impedire la indizione del referendum. Anzi, la formulazione dell'articolo è tale che potrebbe ritenersi sufficiente la presentazione della richiesta — così come da parte dei 10 mila elettori — direttamente alla Giunta senza passare neppure per il Consiglio. Per quanto riguarda la sveltezza della procedura, forse sarebbe stata anche augurabile una forma di questo genere; comunque non trovo niente da obiettare a che in pratica sia il Consiglio ad accertare il numero dei richiedenti. L'importante è che non vi siano remore all'esercizio di quel diritto.

Ed infine — e in sede di discussione generale non mi dilungherò oltre — un ultimo argomento mi pare meriti l'attenzione viva del Consiglio: quello che riguarda gli effetti della volontà del corpo elettorale in ordine alla abrogazione di una legge. Voi, onorevoli colleghi, avete sentito dal relatore come siano sorti dei dubbi, in sede di Commissione, circa il momento in cui la legge abrogata da un referendum debba cessare di avere efficacia. Un'eco di queste preoccupazioni mi è sembrata di sentire ancora nella relazione che ha fatto al Consiglio l'onorevole Asquer, all'inizio di questa discussione. Ora, io vorrei pregare proprio in modo particolare l'onorevole Asquer di tener presente che in questa materia bisogna evitare di fare confusioni fra i diversi principii, soprattutto fra gli effetti che la legge ha già avuto e quelli che avrebbe nell'avvenire.

Trattandosi di abrogazione di leggi che producono solo effetti civili — non avendo noi competenza in materia penale —, i rapporti costituiti, in base alla legge, durante il tempo in cui essa era in vigore continuano necessariamente ad avere la loro efficacia anche dopo l'immediata entrata in vigore dell'abrogazione, perchè sin lì si sono formati dei diritti acquisiti, che non possono essere più toccati; a meno che non intervenga una legge speciale che, servendosi di quella tale facoltà di eccezione al prin-

cipio della irretroattività, non regoli, in un modo particolare, particolarissimi rapporti.

La presente legge, secondo me, dovrebbe o astenersi dal dire quale sia in momento in cui avrà efficacia il risultato del referendum abrogativo, oppure dire che deve averlo immediatamente, al momento della pubblicazione dell'esito; i rapporti costituiti fino a quel giorno resteranno regolati da quelle norme generali del diritto che tutti, più o meno, conosciamo.

Non credo, onorevoli colleghi, di dovermi ancora dilungare su altre questioni particolari; mi riservo di intervenire durante l'esame degli articoli e di proporre, eventualmente, degli emendamenti — e non ne serviranno molti — per chiarire questi concetti di carattere generale, ai quali ritengo non si possa rinunciare. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole De Magistris. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.). Gli interventi dei colleghi Serra e Soggiu, con la chiara esposizione di carattere tecnico-giuridico e costituzionale che è stata loro propria, mi esimono dall'addentrarmi in un esame generale del disegno di legge; limito quindi il mio intervento ad una dichiarazione di principio in favore di questa legge che, per la prima volta in Italia, attua un istituto caratteristico di espressione della sovranità popolare

Mi soffermerò un momento su una questione, sorta in Commissione (cui hanno accennato già gli oratori che mi hanno preceduto), a proposito della dizione da usare: « legge » o « disegno di legge »? Dalla combinazione delle norme della Costituzione della Repubblica italiana e di quelle del nostro Statuto speciale parrebbe che dovesse prevalere la tesi per cui siano abrogabili e sottoponibili a referendum solamente le leggi perfette. Vi è però la lettera dell'articolo 32, la quale lascia parecchi dubbi in proposito. Questi dubbi in me sono stati rafforzati adesso dall'intervento dell'onorevole Soggiu a proposito degli effetti delle leggi abrogate con referendum. Io ritengo che, normalmente, siano sottoponibili a referendum, salvo iniziativa popolare, pro-

prio i disegni di legge, ossia le leggi non ancora perfette. E con ciò ci si attiene alla lettera dello Statuto. Per evitare che questi disegni di legge nelle more della effettuazione del referendum possano produrre effetti giuridici, ritengo sia il caso, nella legge sul referendum, fissare una norma per cui non si possa provvedere alla loro promulgazione. Si taglia così — come suol dirsi — la testa al toro.

Per quanto concerne poi le leggi già entrate in vigore, mi pare che la interpretazione più corretta sia quella di far salvi i diritti che siano maturati nel periodo di efficacia della legge, sino al giorno dell'abrogazione; eventualmente, con legge apposita, si potrebbero poi disciplinare i casi dubbi.

Sulla peculiarità del referendum quale è disciplinato dal nostro Statuto speciale non mi pare sia il caso di soffermarsi a lungo. Al contrario del referendum previsto dalla Costituzione italiana, che riguarda esclusivamente abrogazione di leggi, il referendum dello Statuto speciale per la Sardegna vuole essere invece un metodo per dirimere i conflitti tra minoranza e maggioranza consiliare e tra Giunta e Consiglio; ed è, questo, l'aspetto fondamentale, di portata politica, della norma costituzionale. E' ovvio che il richiamo a un giudice per dirimere i conflitti sorgenti all'interno dell'Assemblea ha carattere eccezionale. Le Assemblee, appunto perchè politiche, devono trovare in sè il metodo per vagliare le opposte ragioni. Il richiamarci ad un giudice estraneo, chiamiamolo così, dev'essere fatto veramente eccezionale; e nel nostro Statuto è chiaramente indicato il carattere della eccezionalità del referendum per la risoluzione dei conflitti che potessero sorgere all'interno dell'Assemblea.

Bene hanno fatto, pertanto, il proponente e la Commissione a disciplinare l'istituto del referendum in modo che di esso non si possa abusare. Infatti, il volersi riportare continuamente al giudizio del popolo, per quanto esso sia sovrano, mi pare che possa portare, alla lunga, ad una perdita di prestigio da parte dell'Assemblea e al pericolo che venga a mancare quel carattere di spontaneità che devono avere questi interventi diretti del popolo. Secondo l'ordina-

mento giuridico italiano, questa manifestazione della volontà popolare è solo eccezionale, e quindi, per dimostrare che esiste, occorre averne prove certe, ed è opportuno che l'intera materia sia disciplinata da norme particolareggiate e addirittura minuziose.

Per quanto concerne il particolare tipo di referendum consultivo per la modifica delle norme dello Statuto (in caso di eventuali conflitti tra Regione e Parlamento), anche se esso non abbia potere risolutivo come il referendum normale, tuttavia ha pur esso una grande importanza, in quanto dà modo alla popolazione sarda di manifestare al Parlamento nazionale la sua volontà, anche se non vincolante. Ritengo che a questo referendum, per l'importanza della materia trattata, si debba dare una certa quale forma solenne. Visto che lo Statuto gli riconosce solamente un valore puramente consultivo, cerchiamo di nobilitare questa espressione della volontà popolare, in modo che abbia il maggior peso politico possibile sul Parlamento italiano, nel caso il popolo sardo sia chiamato ad esprimere il suo parere discorde da quello degli organi legislativi nazionali.

In proposito mi pare che, data la ristrettezza dei termini prevista per il duplice esame delle leggi di modifica della Costituzione da parte del Parlamento, sia il caso di restringere ancora di più i tempi richiesti nel testo formulato dalla Commissione. Infatti, tra il primo ed il secondo esame di una norma di modifica della Costituzione devono trascorrere almeno novanta giorni; i termini fissati nel testo della legge ora al nostro esame sono anch'essi di novanta giorni, per cui penso che sia il caso di ridurre questi termini in modo che il Parlamento abbia la possibilità di conoscere la volontà dell'elettorato sardo prima della sua seconda convocazione.

Concludendo, mi richiamo a quanto ho detto all'inizio circa l'importanza dell'atto che ci accingiamo a compiere, in quanto per la prima volta in Italia noi discipliniamo in legge le modalità di attuazione del referendum, dando la possibilità al nostro popolo di manifestare la sua volontà nel processo di formazione delle leggi. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno a firma Cardia-Sotgiu Girolamo-Pirastu-Marras-Manca-Cherchi-Nioi-Ibba. Se ne dia lettura.

FANCELLO, Segretario ff.:

« Il Consiglio regionale, nel momento in cui si appresta a dare — col voto — pratica attuazione al disposto contenuto negli articoli 32-43-54 dello Statuto regionale sardo, relativo al referendum popolare, auspica che il Parlamento nazionale voglia al più presto, attuando i principii e le norme contenute negli articoli 75-114 e seguenti, 132 e 138 della Costituzione, dar vita all'Istituto del «Referendum popolare» nella sua più ampia configurazione nazionale ed a quello dell'Ente Regione strettamente al primo collegato ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Asquer, relatore.

ASQUER (P.S.I.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il proponente non può che manifestare la sua gratitudine a quanti hanno espresso il loro parere favorevole alla legge in discussione. Nessun merito egli ha di questa unanimità di consensi, perchè non ha proposto nulla che non fosse previsto dal nostro Statuto; semmai il merito del proponente è solo quello di aver messo in moto la macchina per l'approvazione di questa legge. Sono molto grato anche all'onorevole Serra, il quale, riferendo ampiamente sulla legge, ha colmato le lacune che certamente vi erano nella relazione del proponente.

Per quanto riguarda i rilievi che con la solita lucidità ha fatto l'onorevole Soggiu, debbo dire che sono gli stessi che sono emersi anche in sede di Commissione. La prima questione che sorge è se sia giusto che al referendum indetto in base all'articolo 32 vi debba essere un minimo di partecipazione. In questo caso non si può parlare di giusto o di ingiusto: il minimo è previsto dallo Statuto e non ci possa-

mo far niente. E non parrebbe nemmeno opportuno elevare questo *quorum* (in Commissione qualcuno chiese, come vi ho detto, che per la validità del referendum si statuisse la partecipazione del 50 per cento degli elettori): io ed altri abbiamo obiettato che le competizioni elettorali, benchè presentino un interesse, una passione maggiore, raramente superano il 70-75 per cento dei votanti; il referendum, invece, indubbiamente suscita un interesse minore, per cui richiedere un *quorum* del 50 per cento sarebbe perfettamente inutile.

L'onorevole Soggiu, che su questo è d'accordo, giustamente ha osservato che non sarebbe giusto richiedere questo *quorum* anche per il referendum a carattere esclusivamente consultivo; e questo è anche il mio parere. Certamente anche per esso un minimo di partecipazione ci vuole, per evitare, per esempio, di accettare il risultato di un referendum al quale abbia partecipato, mettiamo, il dieci per cento appena degli elettori.

La seconda questione proposta dall'onorevole Soggiu è quella del momento in cui può essere indetto il referendum, questione già lungamente dibattuta in sede di prima Commissione. Lo Statuto speciale parla — come ho già detto — di abrogazione di un « disegno di legge ». Io non credo che il costituente sia caduto in un equivoco, e che intendesse parlare di legge perfetta; evidentemente voleva dire che il referendum può essere indetto per « arrestare » un complesso di norme comunque prima della loro promulgazione. La maggioranza della Commissione ha invece ritenuto che si dovesse trattare di legge già efficace, in quanto, per fermare norme non ancora promulgate, vi sarebbero altri istituti (rinvio governativo, eccetera). Tutto sommato, temo che il Governo centrale possa richiamarci all'esatta applicazione letterale dello Statuto che parla di « disegno di legge ». L'onorevole Soggiu ha proposto di includere tanto i disegni di legge che le leggi perfette; se il Consiglio vuol essere dello stesso parere, occorre che entrambi i casi vengano esplicitamente menzionati, per evitare poi errate interpretazioni.

Sulla terza questione la prima Commissione ha trovato la via giusta: indubbiamente, l'ini-

ziativa di un terzo dei consiglieri dev'essere autonoma, senza controlli da parte di nessuno. E' meglio, peraltro, che i consiglieri prendano le iniziative del genere in seno al Consiglio stesso, onde evitare di essere messi sullo stesso piano degli elettori, per i quali, giustamente, si richiede l'autenticazione delle firme; nè sarebbe d'altronde giusto che i consiglieri, in quanto tali, agissero al di fuori del Consiglio. Quindi, la procedura più giusta è parsa quella di presentare l'istanza al Presidente del Consiglio, che ci rappresenta tutti, senza per altro attribuire allo stesso alcuna facoltà di controllo se non per quanto riguarda le formalità; questa procedura può far sì che, quando la proposta si trovi al Consiglio, ad essa possa aderire un maggior numero di consiglieri. Quindi, statuire che la richiesta deve essere presentata al Presidente del Consiglio regionale e che il Presidente deve, verificata la regolarità formale, trasmetterla immediatamente al Presidente della Giunta perchè inizi la procedura, ci è sembrata la soluzione più ortodossa e più aderente alla dignità del Consiglio stesso.

Mi rimane ora da rispondere alla quarta questione sollevata dall'onorevole Soggiu, in ordine agli effetti del referendum, quand'esso sia favorevole all'abrogazione di una legge. Quando una legge viene abrogata, non ha più vigore, ovviamente senza effetto retroattivo, e tutti quei diritti che si erano costituiti durante l'efficacia della legge devono rimanere salvi. Su questo penso che tutti siamo d'accordo. Ma la questione che si è presentata è questa: è opportuno concedere al Presidente della Giunta il potere di sospendere per un tempo determinato l'entrata in vigore dell'abrogazione della legge? Questa era una disposizione contenuta in una proposta di referendum nazionale, e al proponente sembrò opportuno inserirla, perchè gli era sembrato saggio che il Presidente, in casi eccezionali e con provvedimento motivato, potesse ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione. La Commissione ha espresso contrario avviso e, a rigore, non le si può dar torto, tanto è vero che la minoranza, ben volentieri si è assoggettata alle decisioni della maggioranza.

Queste sono le risposte che io dovevo all'amico Soggiu, il quale, nel suo intervento, ha mirato non a criticare la legge, ma ad apporrtarvi degli emendamenti, frutto della sua esperienza e della sua dottrina. Si tratta, onorevoli colleghi, di una legge di eccezionale rilevanza per la Sardegna e per tutta la Nazione. (*Consensi in tutti i settori.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. Il progetto di legge che è davanti al Consiglio merita indubbiamente la più ampia attenzione, perchè esso tende a colmare alcune lacune del nostro ordinamento. Lo Statuto prevede questo referendum, per cui, evidentemente, la legge che tende a renderlo attuabile merita senz'altro di essere approvata. Vi sono alcune questioni circa l'applicazione delle disposizioni statutarie, questioni sulle quali si sono soffermati l'onorevole Asquer e l'onorevole Soggiu. La prima è quella se il referendum debba svolgersi su un disegno di legge o su una legge già approvata dal Consiglio e promulgata: nel primo caso, evidentemente, il referendum mira a fermare la legge durante il suo *iter*, prima della promulgazione, e non possono quindi sorgere questioni sulla opportunità di sospendere l'abrogazione della legge in quanto essa ancora non ha prodotto alcun effetto; nel caso, invece, di referendum su una legge già promulgata, potrebbe avvenire che essa avesse cominciato già ad operare ed io non ritengo che il Presidente della Giunta possa emettere un decreto per sospenderne l'esecuzione. E' evidente che, una volta che il referendum abbia deciso l'abrogazione di tale legge, gli effetti devono essere immediati; però ciò non toglie che la legge abbia già iniziato ad operare, e in qualche caso potrebbe darsi che ciò abbia a provocare degli inconvenienti. Il Consiglio, quando passerà all'esame degli articoli, potrà decidere su questa questione, tenendo anche presente la possibilità di un rinvio da parte del Governo centrale, benchè io non lo ritenga troppo probabile, in quanto la presente non è una legge sulla quale si possa far

questione di competenza della Regione.

Molto opportuna mi pare anche la legge per quanto riguarda la possibilità di revisione dei limiti delle circoscrizioni provinciali. E', questo, un problema di scottante attualità, e penso che il Consiglio debba avere il coraggio di risolverlo, in quanto domani potrebbe essere necessario anche modificare i limiti delle attuali circoscrizioni. E' giusto, infatti, che i cittadini abbiano la possibilità di modificare queste circoscrizioni, se esse più non rispondono alle esigenze della pubblica utilità.

Per tutti questi motivi è veramente opportuno che il Consiglio esprima il suo parere favorevole alla presente legge, come favorevole è senz'altro la Giunta. (*Approvazioni.*)

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione degli articoli, ha facoltà di parlare l'onorevole Cardia per illustrare il suo ordine del giorno.

CARDIA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo superfluo dilungarmi nell'illustrare l'ordine del giorno presentato dal nostro Gruppo, in quanto la sua importanza non può sfuggire a nessuno. Viene in esso formulato il voto che alla nostra decisione relativa al referendum segua una decisione ancora più solenne del Parlamento che istituisca il referendum popolare per tutta la Nazione. La cosa ci riguarda in modo specifico perchè con un tale referendum il popolo sardo acquisterebbe la facoltà di esprimere la sua volontà non soltanto sulle leggi regionali, ma anche su quelle nazionali che interessino direttamente e particolarmente la Sardegna.

Nell'ordine del giorno si auspica inoltre che sia data vita all'Ente Regione in tutto il Paese, così come disposto dalla Costituzione, essendo l'istituto del referendum talmente collegato con l'istituto della Regione, che non è possibile l'attuazione del referendum senza l'esistenza delle Regioni. D'altronde, si tratta, sia per l'uno che per l'altro istituto, di articoli della Costituzione che ancora, per vari motivi, non sono stati attuati.

Ora, così come noi, di recente, abbiamo po-

tuto dare un valido contributo alla creazione della Corte Costituzionale con il nostro voto, così io credo che, mentre ci accingiamo ad approvare la legge sul referendum regionale, potremo ugualmente portare il nostro contributo all'attuazione della Costituzione repubblicana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno a firma Cardia e più è stato sostituito da un altro a firma Cardia - Soggiu Piero - Amicarelli - Medda - Pernis - Sanna. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

« Il Consiglio regionale, nel momento in cui si appresta a dare — col voto — pratica attuazione al disposto contenuto negli articoli 32-43-54 dello Statuto Sardo, relativo al referendum popolare, auspica che il Parlamento Nazionale voglia al più presto, attuando i principi e le norme contenute nella Costituzione ed in particolare quelle degli articoli 75 e 138, dar vita all'Istituto del Referendum popolare nella sua più ampia configurazione nazionale ed agli altri strettamente al primo collegati ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno testè letto. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, Segretario:

Art. 1

Ai sensi degli articoli 32-43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, può essere indetto referendum popolare rispettivamente per:

a) deliberare l'abrogazione di una legge regionale o di un atto avente valore di legge, fatta eccezione per le leggi tributarie o di approvazione di bilanci;

b) modificare le circoscrizioni e le funzioni delle Province;

c) esprimere il parere su un progetto di modificazione del predetto Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1 bis.

BERNARD, Segretario:

Art. 1 bis

Nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 1, il referendum è indetto su deliberazione della Giunta regionale o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri regionali o da almeno diecimila elettori.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, Segretario:

Art. 2

La richiesta di referendum da parte di consiglieri regionali, con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, di cui si chiede l'abrogazione, è presentata al Presidente del Consiglio ed è comunicata al Consiglio stesso in seduta pubblica, da tenersi non prima di quindici e non oltre trenta giorni.

Accertata la legalità della richiesta il Presidente del Consiglio la trasmette entro cinque giorni al Presidente della Giunta.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Sotgiu Girolamo: «Sopprimere l'ultimo comma».

Qual'è il parere della Commissione?

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. La Commissione ha ritenuto di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Sotgiu per le ragioni che io poco fa ho esposto. E' bene, cioè, che la richiesta debba passare per il tramite del Consiglio senza che il suo Presidente possa interferire su di essa, se non per controllarne la legalità. Per questi motivi, la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Sotgiu.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Qui si parla di legge o di un atto avente forza di legge, escludendo praticamente i disegni di legge.

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. Di questo si sarebbe dovuto parlare, semmai, all'articolo 1, che ormai è approvato.

PRESIDENTE. Metto anzitutto in votazione l'emendamento Sotgiu Girolamo. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 3

La richiesta di referendum da parte degli elettori viene effettuata con la firma da parte di essi di fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata i quali devono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la precisa dichiarazione della richiesta del referendum con la precisa indicazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi di cui si chiede l'abrogazione. Il promotore presenta istanza al cancelliere della Corte d'Appello della Sardegna il

quale appone ai fogli il timbro a data della Corte d'Appello e la propria firma e li restituisce entro due giorni. Di quanto sopra il cancelliere redige regolare verbale, rilasciandone copia al promotore.

Gli elettori che intendono presentare la richiesta debbono apporre le loro firme nei fogli timbrati dalla cancelleria della Corte d'Appello indicando il nome, cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Le firme debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di Pretura e del segretario comunale. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data deve esservi indicato il numero delle firme contenute nel foglio.

Gli elettori che non sappiano o non possano firmare potranno formulare la richiesta dinanzi ad un notaio o al cancelliere della Pretura, il quale redigerà verbale separato enunciando espressamente la ragione per cui all'elettore non è possibile firmare.

Alle richieste di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscritti, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati. I Sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalle relative richieste.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Sotgiu Girolamo: «Sostituire le parole: "al loro inizio", con le parole: "sul frontespizio"».

PRESIDENTE. Qual'è il parere del relatore?

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. Mi pare che non si tratti di un emendamento, ma di semplice correzione di una dizione poco appropriata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Al terzo comma si dice che le firme devono essere autenticate dal notaio o da un cancelliere di Pretura « e del segretario

II LEGISLATURA

CDXIII SEDUTA

28 FEBBRAIO 1957

comunale ». Dovrebbe essere, penso, « o dal segretario comunale ».

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. Sì è un errore di stampa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sassu. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Le firme, a mio giudizio, dovrebbero essere autenticate esclusivamente da un notaio. Non mi sembra opportuno concedere questa facoltà anche ai segretari comunali.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Sassu vuole, può presentare un emendamento. Ha domandato di parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. Egregio collega Sassu, è prassi della legislazione elettorale italiana che venga data ai segretari comunali, per l'autenticazione delle firme, la stessa facoltà che si dà ai notai e ai cancellieri delle Preture. E questo nell'interesse degli elettori, che non devono essere costretti ad andare in cerca di un notaio, se non l'hanno nel loro Comune. Il segretario comunale almeno lo possono trovare. Di grossi imbrogli, poi, non ne potranno capitare, stia tranquillo.

PRESIDENTE. Metto anzitutto in votazione l'emendamento Sotgiu Girolamo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 3 con la correzione dell'errore materiale. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 3 bis.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 3 bis

Per le prestazioni del notaio, del cancelliere e del segretario comunale si applica l'articolo 12, comma 4, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1948, numero 26.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 4 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 5

Il deposito nella cancelleria della Corte d'Appello dei fogli firmati e dei documenti allegati deve avvenire entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all'articolo 3 e può essere effettuato da uno dei richiedenti.

Il Cancelliere rilascia ricevuta nella quale indica il numero dei richiedenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 6

Il Presidente della Corte d'Appello entro cinque giorni dal deposito della richiesta designa una sezione della Corte medesima che assume le funzioni di 'ufficio per il referendum popolare'.

L'ufficio, trascorsi quattro mesi dalla data del verbale di cui all'articolo 3, provvede immediatamente, ove ritenga legittima la richiesta, alla verifica del numero complessivo dei richiedenti.

Qualora non sia stato raggiunto il numero di diecimila richiedenti l'ufficio ne dà immediatamente atto con propria ordinanza che viene affissa nell'albo della Corte d'Appello e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La richiesta perde efficacia e non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data della ordinanza stessa.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Sotgiu Girolamo. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

« Si propone: di ripristinare il testo del proponente sino a 'delle richieste di referendum'; di sopprimere la restante parte dell'articolo ed aggiungere: 'La determinazione del numero complessivo delle richieste di referendum si esegue attraverso la verifica delle firme e dei verbali di dichiarazione di volontà'; aggiungere subito dopo l'articolo 6 bis dal secondo capoverso, che va fatto precedere dalla parola 'Pertanto'; sopprimere alla fine dell'articolo 6 bis le parole 'secondo le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 6'; aggiungere: 'La richiesta perde efficacia se il numero dei richiedenti sino a giungere alla cifra di 10 mila non è completato entro 4 mesi dall'ordinanza. In questo caso la richiesta di referendum popolare non può essere rinnovata se non sia trascorso per lo meno un anno dalla data della ordinanza stessa' ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

ASQUER (P.S.I.), relatore. La Commissione ha esaminato attentamente l'emendamento presentato dall'onorevole Sotgiu, soffermandosi specialmente sulla parte riguardante l'articolo 6. In sostanza, l'onorevole Sotgiu vorrebbe tornare al testo del proponente.

Per quanto questo potesse lusingare il proponente, la Commissione, giustamente, ha ritenuto opportuno di non accettare tali modifiche, in quanto è logico che la Corte d'Appello, prima di accertare l'autenticità delle firme, deve verificare se esse siano 10.000, come richiesto. Dopo un attento esame, la Commissione ha creduto bene di dover scindere le due operazioni; per prima cosa la Sezione della Corte d'Appello vedrà se le firme sono 10.000; accertato tale numero, provvederà alla verifica della loro autenticità.

L'onorevole Sotgiu vorrebbe, inoltre, con questo suo emendamento, che, per un periodo di

quattro mesi dall'ordinanza con la quale la Corte d'Appello comunica che le firme non raggiungono il numero prescritto, venga lasciata la possibilità di integrare il numero stesso. Questa, però, è una innovazione che non trova riscontro in nessuna norma vigente, e, se approvata, metterebbe in serio imbarazzo la Corte d'Appello. Piuttosto sarebbe opportuno che chi presenta la richiesta sia prudente e non si limiti a farla accompagnare dal numero preciso di 10.000 firme, in modo che, se si dovessero sollevare delle obiezioni su qualcuna di esse, possa l'istanza avere ugualmente il suo corso. Questo è il motivo per cui la Commissione ha ritenuto di non poter accettare l'emendamento presentato dall'onorevole Sotgiu all'articolo 6.

PRESIDENTE. Metto anzitutto in votazione l'emendamento Sotgiu Girolamo. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto quindi in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6 bis.

BERNARD, Segretario:

Art. 6 bis

Se è stato raggiunto il numero di diecimila richiedenti l'ufficio procede immediatamente alla verifica delle firme e dei verbali di dichiarazione di volontà.

Sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati elettorali allegati, l'ufficio verifica se i richiedenti siano elettori e se siano state osservate le prescrizioni di cui agli articoli 3 e 5.

I risultati della verifica vengono riepilogati dall'ufficio in un verbale in cui si indica il numero complessivo delle richieste di cui è stata constatata la regolarità.

Quando è raggiunto il numero di diecimila richieste valide l'ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo.

La ordinanza è immediatamente comunicata al Presidente della Giunta regionale.

Le operazioni di verifica devono essere ultimate entro quindici giorni.

Quando le richieste valide non raggiungessero il numero di 10.000 l'ufficio ne dà atto con ordinanza secondo le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 6.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Gli articoli 7 e 8 sono soppressi. Si dia lettura dell'articolo 9.

BERNARD, Segretario:

Art. 9

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 6 *bis*; il decreto deve essere pubblicato entro i successivi cinque giorni.

La effettuazione del referendum deve essere fissata fra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla data del decreto di indizione. Non potrà però effettuarsi un referendum se non siano decorsi almeno 4 mesi dalla data di effettuazione di un altro referendum o dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per la elezione di una delle due Camere, del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali e comunali.

Qualora siano stati richiesti due referendum per l'abrogazione di leggi diverse il Presidente ne ordina l'unione ed essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine la indizione del referendum dovrà avvenire entro dieci giorni dall'ordinanza relativa alla richiesta del secondo referendum. Non potendo svolgersi più di due referendum in una medesima convocazione di elettori, gli altri referendum eventualmente richiesti saranno rinviati a successive convocazioni, rispettandosi l'ordine cronologico delle ordinanze di cui all'articolo 6 *bis*.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BERNARD, Segretario:

Art. 10

Entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum, a cura del Sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno di quello di pubblicazione del decreto stesso.

Il certificato indica la Provincia, il Comune, la Sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione, e reca un tagliando che è staccato dal Presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Sotgiu Girolamo: «Aggiungere "sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi che siano iscritti nelle liste elettorali per la elezione regionale"».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

ASQUER (P.S.I.), relatore. La Commissione, pur non ritenendo l'emendamento assolutamente indispensabile, lo ritiene accettabile poichè chiarisce meglio quali siano le persone che possono votare nel referendum.

PRESIDENTE. Metto anzitutto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto poi in votazione l'emendamento Sotgiu Girolamo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 11

In ciascuna Sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, quattro scrutatori ed un segretario, nominati secondo le norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*.
Penso che sarebbe meglio dire: «secondo le norme della elezione del Consiglio regionale»: noi, infatti, non abbiamo recepito l'ultima legge che riguarda l'elezione della Camera dei deputati.

ZUCCA (P.S.I.). E' vero.

PRESIDENTE. Se il Consiglio non ha nulla in contrario, la forma sarà variata in sede di coordinamento. Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 12

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dall'Amministrazione regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Nella faccia interna le schede si presentano divise verticalmente in tre sezioni.

La sezione centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra, è scritta, in colore, la parola «abrogazione» e in quella a destra sono scritte, in nero, le parole «non abrogazione».

Nel caso che il referendum debba svolgersi per due leggi, all'elettore vengono consegnate

due schede di colore diverso, ciascuna per una delle leggi. L'elettore entra due volte in cabina, e la seconda scheda gli viene consegnata per la votazione solamente quando egli ha riconsegnato sigillata la prima.

L'elettore esprime il voto favorevole all'abrogazione apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 13

Il tribunale, con sede nel capoluogo della Provincia, esercita le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presidente, nonchè di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del tribunale entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto che indice il referendum.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 14

Sulla base dei verbali di scrutinio, che gli vengono trasmessi dagli uffici elettorali, il tribunale dà atto del numero degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione nella Provincia, del numero complessivo di elettori che hanno votato e dei conseguenti risultati del referendum nella Provincia stessa.

Delle operazioni e della conseguente determinazione di risultato è redatto apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno resta depo-

II LEGISLATURA

CDXIII SEDUTA

28 FEBBRAIO 1957

sitato presso il tribunale medesimo e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte di Appello di Cagliari, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici elettorali e ai documenti annessi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 15

Appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici per il referendum e comunque non oltre i quindici giorni dalla effettuazione di esso, la Corte d'Appello, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri, procede, con intervento del procuratore generale, all'accertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno un terzo degli elettori.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte d'Appello della Sardegna, che redige il verbale delle operazioni in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 16

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di referendum, presentati, a pena di

inammissibilità, entro tre giorni dalla data di chiusura delle operazioni di cui all'articolo 14 ai tribunali indicati nell'articolo medesimo o alla Corte d'Appello, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima dell'accertamento ivi previsto, al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

CHERCHI, *Segretario ff.*:

Art. 17

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del referendum.

Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

CHERCHI, *Segretario ff.*:

Art. 18

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nel Bollettino ufficiale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19.

CHERCHI, *Segretario ff.*:

Art. 19

Nel caso che il referendum sia contrario all'abrogazione ne è data notizia nel Bollettino Ufficiale e non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge o atto avente forza di legge o singole disposizioni prima che siano trascorsi quattro anni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

L'articolo 20 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 21.

CHERCHI, *Segretario ff.*:

Art. 21

La procedura per il referendum è sospesa se, in qualunque momento, la legge, l'atto avente forza di legge o le singole disposizioni di essi, cui il referendum si riferisce, sono abrogati.

La sospensione è disposta con ordinanza dell'ufficio centrale da comunicarsi alla Presidenza della Giunta regionale e a tutti i Presidenti dei tribunali, che sospendono le operazioni di verifica e di computo che siano eventualmente ancora in corso. E' disposta con ordinanza della Corte d'Appello composta come all'articolo 15 se la abrogazione intervenga successivamente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

All'articolo 22, soppresso dalla Commissione, è stato presentato un emendamento sostitutivo a firma dell'onorevole Serra. Se ne dia lettura.

CHERCHI, *Segretario ff.*:

«Art. 22

Nel caso di modifica delle funzioni delle Province, la necessità della relativa proposta può

essere rappresentata alla Giunta regionale:

- a) da parte di almeno 10 consigli comunali;
- b) da parte di almeno 1 consiglio provinciale.

Le proposte debbono constare da deliberazioni assunte ed approvate a norma delle vigenti leggi ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.). Come ho accennato ieri durante la discussione generale, con questo emendamento ho voluto dettare le norme per l'attuazione del referendum previsto dall'articolo 43 dello Statuto, in ordine, cioè, alla modifica delle funzioni e delle circoscrizioni delle Province. Ho già chiarito, a mio modesto avviso, che di referendum si può parlare solo per quanto attiene alle modifiche delle «funzioni» delle Province, mentre per le modifiche delle «circoscrizioni» si avrà una consultazione. Comunque, senza voler entrare nel merito della formulazione, con l'articolo 22 proporrei le norme per la modifica delle funzioni, mentre l'articolo 22 *bis* riguarderebbe la modifica delle circoscrizioni.

Se è vero che l'iniziativa della richiesta di referendum spetta alla Giunta regionale, al Consiglio e a diecimila elettori, è pure da considerare il caso che per la modifica delle funzioni delle Province ci sia una segnalazione, quanto meno preliminare, da parte di dieci consigli comunali o di un consiglio provinciale, e, per la modifica delle circoscrizioni, da parte di almeno un Comune contermine alle Province da modificare. Gli articoli 22 e 22 *bis* contemplano appunto questa possibilità. Gli articoli successivi danno la possibilità ad altri Comuni o ad altre Province di aderire eventualmente a queste iniziative, mentre la formulazione successiva si riferisce alla prassi e all'organamento del referendum.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Non voglio intralciare i lavori del Consiglio con la presentazione di emendamenti, però mi sembra un po' troppo

autorizzare i Consigli comunali a chiedere modificazioni delle funzioni delle Province, che sono enti territoriali autarchici. Non capisco che interesse, tra l'altro, possano avere i Comuni a modificare le funzioni delle Province, che con i Comuni non hanno niente a che vedere. I Sindaci di dieci comunelli potrebbero riunirsi ad un certo momento e chiedere una modifica delle funzioni delle Province? Mi sembra un po' troppo. Prima di accettare questo emendamento occorrono, per lo meno, dei chiarimenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di replicare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). L'obiezione cade quando non si pensi alle Province come organismi artificiali. In Sicilia, ad esempio, le Province funzionano con i contributi dei Comuni, come consorzi intercomunali: consorzio antitracomatoso, antimalarico, antitubercolare, eccetera; i Comuni, quindi, hanno ben diritto di poter chiedere un referendum per la modifica di queste funzioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soggiu Piero. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Io vorrei pregare il collega Serra di rinunciare a questi suoi emendamenti per un altro motivo. Qui si tratta del referendum previsto dall'articolo 43 dello Statuto; di un referendum preventivo, obbligatorio nel caso che vi sia un'iniziativa; ma è un referendum che, a sua volta, non può avvenire prima che vi sia l'iniziativa.

L'emendamento proposto dall'onorevole Serra modifica il diritto di iniziativa, già regolato dallo Statuto, e noi corriamo il rischio di veder respinta la legge per aver approvato delle norme in contrasto con lo Statuto. Per questi motivi vorrei pregare il collega Serra di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Serra, intende mantenere il suo emendamento?

SERRA (D.C.). Aderendo all'invito del col-

lega Soggiu, ritiro gli emendamenti relativi agli articoli 22, 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies e 22 sexies. Per i successivi deciderò poi.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 23.

CHERCHI, Segretario ff.:

Art. 23

Nel caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 1 il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale ogni qualvolta sussistano le condizioni volute dagli articoli 28 e 29 dello Statuto.

Il referendum si svolge secondo le norme previste dagli articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dell'onorevole Serra. Se ne dia lettura.

CHERCHI, Segretario ff.:

« L'iniziativa di cui all'articolo 29 dello Statuto speciale per la Sardegna è esercitata con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme di cui al precedente articolo 3.

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale con le norme, in quanto applicabili, di cui al precedente articolo 9, e si svolge secondo le norme previste dagli articoli 10, 11, 13, 14, 15, e 16 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.). L'articolo 23 fa riferimento esclusivamente agli articoli 10, 11, 13, 14, 15 e 16, mentre bisognerebbe citare anche l'articolo 3, che riguarda le modalità preventive per l'esercizio del referendum, cioè la raccolta delle firme.

Per essere più precisi, bisognerebbe conservare integralmente il primo comma del testo della Commissione, ed inserire nel secondo il richiamo all'articolo 3.

PRESIDENTE. Dunque, l'emendamento dell'onorevole Serra è sostitutivo del secondo comma, non totale.

ZUCCA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Io chiedo scusa ai colleghi se mostro di non aver capito. L'articolo 23 si riferisce al referendum previsto dallo Statuto per la modifica delle funzioni e delle circoscrizioni provinciali, referendum che non è facoltativo, come, invece, è quello dell'articolo 3. Quest'ultimo stabilisce che per l'abrogazione delle leggi l'iniziativa del referendum può essere presa o da dieci mila elettori, o da un terzo dei consiglieri o dalla Giunta regionale. Qui no. Quando si tratta della modifica delle funzioni o delle circoscrizioni provinciali, il referendum, non è facoltativo o di iniziativa di chicchessia: è obbligatorio, ogniquale volta ci sia una iniziativa da parte del Consiglio regionale — nessun altro può prendere questa iniziativa —.

Quindi, a me pare che l'articolo 23 vada bene così come è, nel testo della Commissione, e che ogni riferimento all'articolo 3 possa generare degli equivoci.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Vorrei, se permette, onorevole Presidente, rettificare: l'articolo 23 non va emendato come nella mia proposta, ma va solo inserito nel testo della Commissione il numero 3 prima del numero 10: « articoli 3, 10, 11, 13, 14... », eccetera. Esclusivamente così.

Mi pare perciò che sia chiarito il dubbio del collega Zucca. L'articolo 43 dello Statuto speciale dice: « Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle Province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle Province interessate espressa con referendum ». L'iniziativa della legge si fonda sempre negli articoli 28 e 29 dello stesso Statuto: « l'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo »; « l'iniziativa

popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno diecimila elettori ». Quindi, se diecimila elettori presentano un disegno di legge di modifica delle funzioni provinciali, esso comporta il referendum. Ma come va accertata la volontà popolare? Evidentemente, con diecimila firme autenticate secondo l'articolo 3. Questo è il punto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soggiu Piero. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Mi dispiace per il collega Serra, ma sono anch'io del parere dell'onorevole Zucca. L'iniziativa popolare in materia deve seguire le norme degli articoli 28 e 29, come è già detto nel testo della Commissione. Una volta che l'iniziativa sia validamente assunta, il referendum diventa obbligatorio, l'abbiamo detto e ripetuto... (*interruzione dell'onorevole Serra*). Insomma, — senza far riferimento al numero degli articoli, per non ingenerare confusione — l'iniziativa indubbiamente gli elettori la possono prendere anche a questo fine, però devono seguire la norme stabilite dallo Statuto. Una volta che questa iniziativa abbia avuto corso — e noi non abbiamo bisogno di parlarne qui — il referendum segue automaticamente, perchè deve essere consultata la popolazione in base all'articolo 43. Quindi non c'è nessun bisogno di una richiesta di referendum come invece è richiesta per l'articolo 32. L'articolo 3 va bene solo in relazione al referendum abrogativo previsto dall'articolo 32, ma il richiamarlo qui è aggiungere un elemento di confusione.

Io ho da fare, poi, un'altra osservazione a questo riguardo, e domando scusa se non ho avuto il tempo di presentare un emendamento.

Ritornando all'osservazione da me fatta in sede di discussione generale, direi che il testo del secondo comma vada modificato in questo modo: « articoli 10, 11, 13, 14 e 15 primo ed ultimo comma », in modo che sia escluso il comma centrale dell'articolo 15. Questo, naturalmente, qualora si concordi di non stabilire un minimo di partecipanti al referendum quand'esso è obbligatorio, per le modifiche delle Province. E' chiaro poi che, se non si aderisce a questo

concetto, l'emendamento non ha ragione d'essere, non vale neanche la pena di discuterlo.

ZUCCA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). L'osservazione del collega Soggiu ha una certa fondatezza proprio per la differenza che esiste tra il referendum facoltativo e quello obbligatorio. Praticamente potremmo domani trovarci di fronte a questa situazione: c'è una iniziativa per modificare una circoscrizione provinciale; il referendum è obbligatorio. Due sono i casi: o si stabilisce che per la validità del referendum occorre la partecipazione di almeno un terzo degli elettori, oppure si stabilisce di considerare valido il referendum qualunque sia il numero degli elettori che vi abbia partecipato. Nel primo caso, trattandosi di un referendum obbligatorio, se non si raggiunge il *quorum*, permanendo l'iniziativa legislativa, bisognerebbe indire nuovi referendum fino a raggiungere la partecipazione di almeno un terzo degli elettori...

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Ma perchè?

ZUCCA (P.S.I.). Se accedessimo alla sua tesi, che diremo oltranzista, è chiaro che, anche se partecipa al referendum il dieci per cento degli elettori, il referendum è ugualmente valido. Ma nel caso in cui volessimo, come diceva il collega Asquer, dare una certa solennità e serietà all'espressione della volontà popolare, dovremmo statuire almeno un *quorum* del trenta per cento. Ma in questo caso, siccome l'iniziativa per modificare le circoscrizioni permarrebbe, occorrerebbe rinnovare il referendum. Ecco la ragione che mi spinge ad aderire alla tesi del collega Soggiu, perchè, diversamente, dovremmo arrivare all'assurdo di dover indire una serie di referendum fino a raggiungere un terzo degli elettori, a meno che non venga ritirata l'iniziativa legislativa... (*interruzioni varie*)... No, si violerebbero, a mio parere, i poteri del Consiglio regionale: se una popolazione non partecipa ad un referendum, può avere

i suoi motivi, però ci possono essere anche dei motivi molto più validi perchè quell'iniziativa del Consiglio regionale vada avanti. Ecco perchè, tutto sommato, di fronte a tutti questi dubbi, mi sentirei personalmente di aderire alla tesi del collega Soggiu. Benchè si tratti di referendum obbligatorio, chi decide sulla legge è il Consiglio regionale, ed è chiaro che esso valuterà, dopo il responso degli elettori, se mandare avanti quella legge oppure no; ma noi non possiamo in nessun caso subordinare i poteri del Consiglio al fatto che una determinata popolazione partecipi o no ad un referendum; se non vi partecipa, vuol dire che su quella iniziativa vuol lasciare arbitro il Consiglio...

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. Vuol dire che vi rinuncia.

ZUCCA (P.S.I.). Rinuncia a che cosa? L'iniziativa legislativa non è di quella popolazione, è del Consiglio regionale.

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. Il Consiglio regionale non avrebbe nessun potere.

ZUCCA (P.S.I.). L'iniziativa per modificare le funzioni e le circoscrizioni della Provincia, a chi spetta? Al Consiglio regionale, o alla Giunta regionale o a diecimila elettori. Non c'è da sbagliare.

DEL RIO (D.C.). Ed allora perchè non prevediamo la decadenza dell'iniziativa?

ZUCCA (P.S.I.). No, non sono d'accordo, perchè l'iniziativa del Consiglio regionale, a mio parere, — qui noi rappresentiamo tutta la Sardegna, non soltanto una parte della popolazione —, prevale sul parere di una determinata parte. Questa è la mia convinzione. Ecco perchè, di fronte ai pericoli di dover indire una serie di referendum su una determinata legge, io accederei volentieri alla tesi del collega Soggiu, ehe, cioè, il referendum, quando è obbligatorio, è valido qualunque sia il numero degli elettori che vi partecipano. Il Consiglio, caso mai, prima di approvare una legge che modifichi le fun-

zioni e le circoscrizioni delle Province, valuterà sul piano politico il significato di una eventuale forte astensione. Altra via di uscita, a mio parere, non c'è.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, arrivati a questo punto, io vorrei fare una precisazione: hanno chiesto di parlare ancora gli onorevoli De Magistris e Asquer; d'altro canto, mi pare che nella discussione si siano delineate parecchie tendenze e che le idee non siano molto chiare. E' bene, dunque, sospendere la discussione e riprenderla domani mattina. Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Varie.

ASQUER (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Vi è una proposta di legge sulla caccia che dovrebbe essere discussa con una certa urgenza.

PRESIDENTE. La seconda Commissione non ha ancora espresso il suo parere, dal punto di vista finanziario. Vorrei pertanto pregare l'onorevole Pernis di vedere di accelerare l'esame di questa legge.

DE MAGISTRIS (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.). Parlo sull'ordine del giorno, per chiedere al Presidente della Giunta e all'Assessore al lavoro se sono informati dell'avvenuto licenziamento di 183 dipendenti dell'Azienda Carboni Italiani, licenziamento messo in esecuzione stamane a Carbonia. I 180 licenziati hanno occupato i posti di lavoro; essi sono addetti ai lavori di manutenzione delle case già dell'A.Ca.I. ed ora dell'Istituto Case Popolari. Il provvedimento è stato improvviso: gli stessi lavoratori non avevano avuto, praticamente, il preavviso.

Prego, pertanto, il Presidente della Giunta e l'Assessore al lavoro di intervenire e di in-

formare l'Assemblea di quanto è avvenuto, trattandosi di cosa assai grave. Non si possono buttare sul lastrico, da un giorno all'altro, 180 lavoratori, senza informare gli interessati, e senza usare il riguardo di informarne tempestivamente la Regione.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La notizia che ha portato l'onorevole De Magistris non è stata preceduta da nessuna segnalazione alla Giunta regionale: conseguentemente non sono in grado, per il momento, di fornire schiarimenti. Comunque, assicuro che la Giunta assumerà informazioni e agirà di conseguenza, per vedere di rimediare a quanto si è verificato.

Volevo anche segnalare al Consiglio la necessità che sia discussa quanto prima la legge sulle concessioni idroelettriche: è una materia che bisogna definire con urgenza, perchè esistono delle situazioni che è meglio che vengano risolte dal Governo regionale, anzichè da altri organi.

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per ricordare all'onorevole Asquer, Presidente della prima Commissione, che la legge sollecitata ora dal Presidente della Giunta è stata inviata dalla terza alla prima Commissione per il parere. Data l'urgenza, vorrei pregarlo di accelerarne l'esame.

ASQUER (P.S.I.). A me è pervenuta ieri notte; in ogni modo, provvederò immediatamente.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1957